



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Ufficio XI - Registro delle Imprese Ex DGVNT

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 26/05/2009 - 0047852

Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

Allo Studio Associato Leonardo
Alla cortese attenzione dell'Ing. Alberto
Cameroni
e-mail: studioassociatoleonardo@tin.it

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento all'e-mail datata 9 maggio 2009 con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare con il quesito proposto la S.V. ha chiesto se sia possibile essere nominato responsabile tecnico presso un'impresa del settore essendo un ingegnere-libero professionista, titolare di uno Studio Associato di Ingegneria (con un altro socio).

Al riguardo, nel ricordare che il decreto in parola stabilisce espressamente l'incompatibilità della qualifica di responsabile tecnico con qualsivoglia altra attività lavorativa continuativa (art.3, comma 2), si rappresenta che la valutazione dei requisiti di cui sopra non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio.

Pertanto, qualora l'interessato volesse assumere la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi, sempreché ne abbia titolo, cioè sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.4, dovrà dimostrare alla Camera di commercio, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, di svolgere attività lavorativa di tipo saltuario, anziché continuativo.

Ciò anche perché la normativa in questione non fa distinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e libera professione, essendo la continuità dell'attività lavorativa svolta l'unico elemento discriminante.

Si rappresenta, inoltre, che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno -, poiché il comma 5 dell'art. 3 del d.m. in parola prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa.

Pertanto va salvaguardata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico venga assunto da un professionista che rimanga esterno all'impresa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Richiesta parere dello Studio Associato
Leonardo su d.m.37-2008

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307 - fax +39 06 483691
e-mail marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it